

Regolamento e tariffe del Cimitero comunale di Besazio

Capitolo I Amministrazione e sorveglianza

Art. 1 Amministrazione

IL cimitero è di proprietà comunale. Il Municipio presiede all'amministrazione e veglia all'osservanza di tutte le disposizioni del presente regolamento e delle vigenti leggi.

Art. 2 Sorveglianza

Le mansioni di custode affossatore, cui compete la diretta sorveglianza e la manutenzione del Cimitero, sono affidate dal Municipio, all'usciera comunale.

La cancelleria cura:

- il disciplinamento e l'osservanza dei diritti e degli obblighi derivanti ai singoli privati delle concessioni fatte;
- la tenuta a giorno del piano regolatore del Cimitero e dei registri delle tumulazioni.

Capitolo II Piano regolatore Cimitero

Art. 3 Piano regolatore

Presso la cancelleria viene conservato il piano regolatore del Cimitero nel quale sono segnate:

- la cappella comunale e una cappella privata, il magazzino e l'ossario;
- aree per sepolture comuni per adulti;
- aree per sepolture comuni per bambini fino a 10 anni
- aree già concesse a sepolture private;
- aree per tombe in profondità;
- loculi e cinerari.

Capitolo III Edilizia e Polizia

Art. 4 Concessione

Per ottenere la concessione di una sepoltura si dovrà inoltrare al Municipio un'istanza scritta e firmata dal richiedente, nella quale sia indicata con precisione la qualità ed il luogo della sepoltura domandata, nonché il nome ed il cognome del defunto che vi deve essere sepolto e della famiglia a cui deve essere accordata la concessione, che verrà rilasciata previo pagamento della relativa tassa. Per ogni concessione dovrà essere indicato un rappresentante a cui il Municipio possa rivolgersi, per quanto si riferisce ai diritti ed agli obblighi derivanti dalla stessa.

Art. 5

Effetto della concessione

La cappella esistente, le aree per le sepolture private già concesse, le aree per le tombe in profondità, i loculi e i cinerari non danno diritto alla proprietà, ma solo un diritto restrittivo all'uso, perciò non sono né alienabili, né sequestrabili, né potranno essere ceduti a terzi.

Art. 6

Autorizzazione per posa manufatti

Nessuna lapide o monumento o bordura qualsiasi potrà venir collocato nel Cimitero senza previa autorizzazione del Municipio. Per ottenere tale autorizzazione si dovrà presentare alla cancelleria comunale, in duplo, il relativo progetto, con descrizione ed indicazione dei materiali che si intendono adoperare

Art. 7

Bordure

Ogni area dovrà essere delimitata, entro un anno dalla sepoltura, con un contorno di pietra naturale o artificiale occupante uno spazio fisso di:

- campi per sepoltura adulti: m. 1.80 x m. 0.80
- campi per sepoltura bambini: m. 1.50 x m. 0.60.

Detta bordura è a carico dei parenti o concessionari.

Art. 8

Monumenti

Sulle aree comuni, aree private e aree per tombe in profondità, i parenti o concessionari hanno la facoltà di collocare lapidi, monumenti o croci. Questi manufatti dovranno in ogni caso rispettare le seguenti dimensioni:

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| 1) aree per sepolture per adulti: | 2) aree per sepolture per bambini: |
| lunghezza m. 1.80 | lunghezza m. 1.50 |
| larghezza m. 0.80 | larghezza m. 0.60 |
| altezza massima m. 1.00 | altezza massima m. 0.70 |

L'altezza è misurata partendo dal piano del viale.

Il Municipio è autorizzato ad ordinare, se del caso, la rimozione dei manufatti non conformi, riservata la procedura contravvenzionale.

Art. 9

Lavori all'interno del Cimitero

I monumenti e le lapidi non potranno essere lavorati all'interno del Cimitero, ma vi si dovranno trasportare già in condizione per essere posti in opera, salvo i piccoli lavori di restauro e di finimento che per loro natura non possono essere fatti altrove. Non è permesso nessun lavoro all'interno del Cimitero nei giorni festivi e nel periodo intercorrente tra il 29 ottobre e il 5 novembre.

Art. 10

Destinazione lapidi e monumenti

Scaduto il termine di concessione i manufatti funebri che non venissero ritirati dagli aventi diritto entro tre mesi, diventeranno di proprietà del Comune che ne potrà disporre liberamente.

Art. 11**Manutenzione**

La manutenzione di cappelle, bordure, lapidi, ecc., è a carico dei parenti o concessionari. Qualora detta manutenzione non fosse sufficientemente curata, il Municipio ordinerà agli interessati di eseguire entro un termine loro prefissato le opportune riparazioni, in difetto di che il Municipio vi supplirà a spese degli interessati.

Art. 12**Danni**

Il Comune non assume nessuna responsabilità per guasti recati dalla natura o da terzi ai monumenti, alle cappelle o ad altri manufatti eretti nel Cimitero.

Art. 13**Orario**

L'orario di apertura e di chiusura del Cimitero è stabilito dal Municipio.

Art. 14**Fiori e piante**

Ogni coltivazione che non sia quella di semplici fiori o di arbusti sempreverdi sulle aree è vietata. Le piante sempreverdi non devono superare l'altezza di ml. 1.00 né invadere il terreno pubblico o altre aree.

Art. 15**Loculi**

E' assolutamente proibito di portare davanti ai loculi vasi con fiori freschi, verde decorativo, corone, nonché lumicini o candele, eccezion fatta per la prima settimana dopo il funerale. La posa dei fiori è permessa solo nell'apposito vaso fornito dal Municipio.

Capitolo IV Inumazioni ed esumazioni

Art. 16**Autorizzazione per l'inumazione**

Nessuna salma può essere introdotta o inumata nel Cimitero, senza l'autorizzazione del Municipio. Nessuna salma può essere tumulata prima che sia trascorso il tempo indicato dal medico sull'attestato di morte, ritenuto un minimo di 24 ore dal decesso.

Art. 17**Inumazioni**

Nel Cimitero sono accolte:

- a) le salme, le ceneri o le ossa di persone decesse nella giurisdizione comunale, qualunque fosse in vita il loro domicilio;

- b) le salme, le ceneri o le ossa di persone attinenti o domiciliate nel comune, decesse fuori della giurisdizione comunale;
- c) le salme, le ceneri o le ossa di persone non domiciliate, in vita nel comune e morte fuori di esso, ma fruente del diritto ad una sepoltura in tomba di famiglia nel Cimitero del comune stesso.

Art. 18
Casse per sepoltura

Le salme da inumarsi nel campo comune e privato devono essere rinchiusi in un cofano di legno dolce. Per le inumazioni nei loculi e nelle tombe in profondità è obbligatorio l'uso della doppia cassa, di cui l'interno metallico. La bara dovrà essere provvista almeno di una valvola di spurgo.

Art. 19
Assegnazioni

Le inumazioni si faranno di regola seguendo l'ordine numerico. E' data possibilità ad un coniuge superstite, purché abbia compiuto i 65 anni di età, di riservare un posto attiguo a quello del coniuge defunto. La concessione viene fatta alla condizione che, nelle esumazioni ordinarie alla scadenza del periodo trentennale, la salma tumulata successivamente segua la destinazione della prima, se la durata della sepoltura è almeno di 20 anni. Se la durata della sepoltura è inferiore a 20 anni la salma rimarrà tumulata nel campo comune fino alla scadenza trentennale. Nel caso di rinuncia del posto riservato, il concessionario non avrà diritto a rimborso di sorta.

Art. 20
Dimensioni delle fosse

Le fosse avranno le seguenti dimensioni:

| | | |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| a) per adulti: | b) per bambini fino a 10 anni: | c) sepolture sovrapposte: |
| lunghezza m 1.80 (in superficie) | lunghezza m. 1.50(in superficie) | lunghezza m. 2.00 |
| larghezza m 0.80 (in superficie) | larghezza m. 0.60(in superficie) | larghezza m. 0.80 |
| profondità m 1.80 | profondità m. 1.50 | profondità m. 2.00 |

Le salme provenienti da altri comuni e che per effetto della legge regolante il trasporto delle salme vengono a trovarsi rinchiusi in una cassa metallica o di legno forte, dovranno essere collocate, se inumate nell'area comune unicamente con casse di legno forte ad una profondità di m. 2.50

Art. 21
Oneri

Lo scavo delle fosse e il seppellimento sono a carico del Comune, per i posti comuni. I costi per lo scavo della fossa per le tombe in profondità e per le tumulazioni nei loculi e nei cinerari sono a carico degli interessati.

Art. 22
Esumazioni

Le esumazioni ordinarie hanno luogo trascorso almeno un ventennio dal seppellimento qualora si dovessero scavare fosse per far luogo ad altri seppellimenti.

Art. 23

Esumazioni straordinarie

Salvo nel caso di inchiesta giudiziaria, nessuna salma può essere esumata senza il consenso del Dipartimento competente prima che siano trascorsi 20 anni dalla sepoltura. Le esumazioni consentite prima di questo tempo, saranno fatte alla presenza del medico delegato e di un rappresentante del Municipio (tariffa 7B). In ogni caso tutte le esumazioni di salme, ossa e ceneri soggiacciono ad autorizzazione del Municipio. Tutte le spese inerenti alle esumazioni straordinarie saranno esclusivamente a carico del richiedente.

Capitolo V Sepolture e concessioni temporanee

Aree per sepolture comuni

Art. 24

Durata e spurgo

Il tempo minimo di sepoltura in aree per sepolture comuni è di 30 anni e può essere prolungato dal Municipio a dipendenza delle disponibilità del Cimitero (tariffa 1). Per i campi riservati alle sepolture comuni per bambini fino a 10 anni (tariffa 2), il tempo di sepoltura può essere ridotto dal Municipio a 20 anni. Al termine del ciclo l'area ritorna a completa disposizione del Municipio. Non verrà eseguito uno spurgo dell'intero campo in profondità. Ai parenti o concessionari è lasciata facoltà – entro 3 mesi e a loro spese – di procedere al ricupero dei resti di salme onde collocarli nell'ossario o in altre aree già concesse. Tale operazione deve essere conclusa entro 3 mesi dall'avviso di spurgo ed è soggetta ad autorizzazione.

Art. 25

Casse per sepolture comuni

Nelle aree per sepolture comuni le salme devono essere deposte unicamente in casse di legno dolce e sepolte in fosse separate, eccettuato il caso di madre e neonato morti durante il parto. Nelle aree per sepolture comuni non è concessa in nessun caso la tomba in muratura o altri manufatti, come pure la sepoltura sovrapposta.

Aree private già concesse

Art. 26

Definizione

Sono considerate aree private già concesse quelle concesse come tali prima dell'entrata in vigore del presente regolamento del Cimitero.

Art. 27

Concessioni, rinnovi e scadenza

Con l'entrata in vigore del presente regolamento non saranno più concesse aree private. Le aree private esistenti sono rinnovabili per un periodo di 50 anni a partire dalla scadenza della prima concessione, e una seconda volta per un periodo di 30 anni (tariffa 3). Nell'ultimo periodo di rinnovo non saranno più concesse inumazioni di salme. Alla scadenza le aree ritorneranno in pieno possesso del comune che le riserverà unicamente a sepolture comuni.

Art. 28

Definizioni, casse

Nelle aree private le uccisi devono essere deposte unicamente in casse di legno dolce. Ogni e qualsiasi lavoro inerente la sepoltura, la manutenzione, ecc. di queste aree è a completo carico dei parenti o concessionari.

Aree per tombe in profondità

Art. 29

Definizioni

Con tombe in profondità si intendono aree in cui si potranno inumare fino ad un massimo di 2 salme. In questo caso le stesse saranno collocate sovrapposte e si dovrà provvedere, da parte dei parenti o concessionari, obbligatoriamente ed a proprie spese, alla posa di vasche di cemento come da disposizioni municipali.

Art. 30

Concessioni

Le aree per sepolture sovrapposte sono concesse per un periodo di 99 anni dalla prima inumazione, non rinnovabile (tariffa 4). La tassa unica per le due inumazioni è da pagare al rilascio della concessione.

Art. 31

Casse

Nelle tombe in profondità le salme devono essere collocate in doppia cassa di cui l'interna metallica. La base dovrà essere provvista almeno di una valvola di spurgo.

Loculi

Art. 32

Concessioni

Per i loculi già concessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento la concessione ha una durata di 100 anni non rinnovabile, a partire dalla data di tumulazione. Con l'entrata in funzione del presente regolamento i loculi sono concessi per un periodo di 30 anni, rinnovabili 2 volte (tariffa 5).

Art. 33

Assegnazione

L'assegnazione dei loculi avviene in ordine progressivo secondo la numerazione fissata dal Piano regolatore del Cimitero. E' esclusa l'assegnazione preventiva.

Art. 34

Spese di tumulazione

La spesa di spalcatura e chiusura dei loculi è a carico dei privati.

Art. 35
Epigrafe

L'epigrafe dev'essere di carattere uniforme, secondo l'esempio annesso al presente regolamento. La stessa deve essere completata entro 3 mesi dall'occupazione del loculo.

Cinerari

Art. 36
Assegnazione

Nel cinerario - ossario sono messe a disposizione le celle destinate ad accogliere le urne cinerarie e le urne contenenti i resti di salme (tariffa 6E). L'assegnazione delle stesse avviene in ordine progressivo secondo la numerazione fissata dal Piano regolatore del Cimitero. E' esclusa la scelta del posto come pure l'assegnazione preventiva.

Art. 37
Concessione

Per i cinerari già concessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento la concessione ha durata di 100 anni non rinnovabili. La concessione delle celle - a titolo gratuito o a pagamento -, compresa la fornitura della lastra di marmo, e data per una durata di 30 anni dal momento dell'occupazione, rinnovabile due volte. Ogni cella può contenere al massimo due urne cinerarie (tariffa 6).

Art. 38
Effetto della concessione

Le concessioni di celle non costituiscono un diritto di proprietà, bensì solo un diritto personale e non sono credibili a terzi. Nel caso in cui una cella fosse lasciata libera dal concessionario la stessa ritorna immediatamente in possesso del Municipio senza restituzione alcuna di tassa.

Art. 39
Urne

Le urne devono essere di metallo o di altro materiale resistente ed ermeticamente chiuse.

Art. 40
Celle: chiusura, iscrizioni e diversi

A chiusura delle celle verrà posta una lastra di marmo fornita dal Comune, la cui sostituzione in caso di rottura o per altre ragioni sarà eseguita dal Comune con diritto di rivalsa sul concessionario o parenti solo quando risulti una diretta responsabilità. Sulla lastra marmorea saranno iscritti con i caratteri e nella disposizione prescritta dal Municipio, il nome e cognome del defunto o dei defunti (massimo due iscrizioni), nonché il loro anno di nascita e di morte. Altre iscrizioni non sono permesse. Sarà inoltre permesso applicare sulla lastra marmorea un medaglione portafotografia e un vasetto portafiori, di tipo e misura uniformi come prescritti dal Municipio. La spesa di chiusura della cella, delle iscrizioni, del medaglione portafotografia e del vasetto portafiori sono a carico del concessionario. Non è permessa l'applicazione di portaceri sulla lastra di marmo.

Cappelle

Art. 41

Concessione

Non sono concesse aree per la costruzione di cappelle private. Nella cappella esistente è permessa la tumulazione unicamente ai discendenti diretti. E' vietata la cessione della concessione ad altre famiglie. La concessione in vigore per un periodo indeterminato si intende valida per 150 anni a partire dalla prima tumulazione. Ai concessionari, su richiesta, il Municipio potrà concedere un unico rinnovo di 100 anni (tariffa 8).

Art. 42

Casse

La tumulazione deve essere effettuata in cassa doppia, con la cassa interna metallica.

Art. 43

Diritto di superficie

La concessione della parcella per la cappella non conferisce la proprietà del terreno. Alla scadenza della concessione l'area tornerà in pieno possesso del Comune.

Art. 44

Ossario

L'ossario comune è destinato ad accogliere, su richiesta dei parenti, le reliquie di salme rinvenute nella rimozione delle fosse. I resti delle salme saranno riposte in opportune urne. A questo scopo è destinato il loculo indicato nel piano del Cimitero. Le reliquie rinvenute nella rimozione delle fosse e non richieste dai parenti si seppelliranno nello stesso luogo a maggior profondità.

Capitolo VI

Tariffe

Art. 45

Tasse di concessione

Le tasse di concessione contemplate nel tariffario che è parte integrale del presente regolamento sono finanziate e aggiornate dal Consiglio comunale.

Capitolo VII

Disposizioni transitorie e finali

Art. 46

Altre disposizioni

Per quanto non è contemplato dal presente Regolamento fanno stato le disposizioni della vigente legge sanitaria.

Art. 47

Modificazioni

Il Consiglio comunale si riserva il diritto di modificare in ogni tempo prescrizioni e piano regolatore del presente regolamento.

Art. 48

Entrata in vigore

Il presente regolamento sostituisce e annulla quello del 28 giugno 1987 ed entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio comunale, fatta riserva della ratifica di competenza del Consiglio di Stato.

Tariffe

1. Aree per sepolture comuni: tassa per singola area

- | | | |
|---|-----|----------|
| a) salme di persone domiciliate o dimoranti (svizzeri o stranieri) nel Comune | | gratuito |
| b) salme di persone attinenti ma domiciliate fuori comune; salme di persone che sono state domiciliate nel Comune per più di 20 anni | Fr. | 500.- |
| c) salme di persone domiciliate fuori comune | Fr. | 1'000.- |

2. Per le salme di bambini fino a 10 anni le tasse sub b) e c) sono ridotte del 50%.

3. Aree private già concesse: tassa rinnovo per singola area

- | | | |
|--|-----|---------|
| a) primo rinnovo per un periodo di 50 anni | Fr. | 1'000.- |
| b) ulteriore rinnovo per 30 anni | Fr. | 1'000.- |

4. Aree per sepolture sovrapposte: tassa unica per 2 inumazioni

Fr. 10'000.-

5. Loculi

- | | | |
|----------------------------|-----|---------|
| a) concessione per 30 anni | Fr. | 2'000.- |
| b) rinnovo | Fr. | 2'000.- |

6. Cinerario: tassa per cella (2 urne)

- | | concessione | rinnovo |
|---|-------------|-------------|
| a) ceneri di persone domiciliate o dimoranti (svizzeri o stranieri) nel Comune | gratuito | Fr. 500.- |
| b) ceneri di persone attinenti ma domiciliate fuori Comune; ceneri di persone che sono state domiciliate nel comune per più di 20 anni | Fr. 500.- | Fr. 1'000.- |
| c) ceneri di persone domiciliate fuori Comune | Fr. 1'000.- | Fr. 1'500.- |
| d) collocamento di ceneri di persone domiciliate fuori comune in cella già concessa | tassa unica | Fr. 200.- |
| e) cinerario messo a disposizione per resti di salme | gratuito | |

7. Esumazioni straordinarie prima del tempo previsto dalla legge con la presente del medico delegato

tassa Fr. 200.-

8. Rinnovo concessione cappella (art. 41)

tassa Fr. 1'500.-

Risolto e approvato dal Consiglio comunale del 26 maggio 1986.

Per il Consiglio comunale:

Il Presidente:
Grassi Vittorino

Il Segretario:
Galli Felice

Gli scrutatori:

Cadei Giovanni

Zariatti Mirko

Il Municipio certifica che il presente regolamento è stato esposto all'albo comunale per il periodo di 15 giorni e cioè dal 28.5 al 13.6.1986.

Per il Municipio:

Il Sindaco:
Ferrari Demetrio

Il Segretario:
Galli Felice

APPROVAZIONE GOVERNATIVA

Il presente regolamento è stato approvato dal Lod.le Dipartimento dell'interno con risoluzione No. 2469/NRE/SD/ar del 5 febbraio 1987, ritenute le modificazioni previste dalla risoluzione citata, e riservati gli eventuali diritti dei terzi.